

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 13, 387 e 906-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE FALLUCCHI)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1981

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di un servizio civile presso i comuni, loro consorzi, le comunità montane e collinari sostitutivo del servizio militare di leva per i giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, per il loro impiego nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane (13)

d'iniziativa dei senatori **LEPRE, FINESSI, FOSSA e FERRALASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (387)

d'iniziativa dei senatori **GIUST, CENGARLE, TOROS, TONUTTI e BEORCHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (906)

**d'iniziativa dei senatori BACICCHI, MARGOTTO, GHERBEZ,  
TOLOMELLI e GATTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1980**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame è il risultato di un lungo processo avviato fin dall'inizio dell'attuale legislatura dall'iniziativa di diversi gruppi parlamentari nell'intento di dare un nuovo assetto alla situazione dei giovani, soggetti agli obblighi di leva, che sono stati impegnati, o siano ancora da utilizzare, nella ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dai sismi nel 1976.

I disegni di legge a suo tempo presentati sono il n. 13 del senatore Lepre ed altri, il n. 387 del senatore Giust ed altri, il n. 906 del senatore Bacicchi ed altri.

Il lungo periodo di tempo trascorso dal momento della loro presentazione ad oggi testimonia il serio, responsabile ed approfondito esame cui essi sono stati sottoposti in sede di discussione preliminare. È doveroso sottolineare che tale approfondimento si è anche sviluppato a mezzo di contatti con le autorità regionali del Friuli-Venezia Giulia, con le autorità militari competenti e con i comandi locali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per meglio comprendere la materia in discussione occorre rifarsi ai tragici momenti dei sismi e ai provvedimenti allora prontamente adottati dal Governo e dal Parlamento, limitando l'esame al settore dei giovani da utilizzare nella vasta opera di ricostruzione e alla loro posizione nei riguardi del servizio militare.

Con il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, veniva concessa l'esenzione dal servizio militare ai giovani soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni dichiarati disastriati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 11 dello stesso decreto-legge e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Con lo stesso decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, con-

vertito in legge come sopra detto, veniva altresì data la facoltà di arruolarsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai giovani soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni dichiarati danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Con tali atti legislativi veniva operato nei riguardi dei soggetti alla prestazione del servizio militare una differenziazione basata sulla diversa entità dei danni subiti dai singoli comuni e conseguentemente sul corrispondente diverso impegno richiesto nell'opera di ricostruzione ai giovani ivi residenti.

Successivamente con la legge per la ricostruzione del territorio colpito dai sismi (legge 8 agosto 1977, n. 546), all'articolo 23, veniva ulteriormente concessa la facoltà di arruolarsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai giovani soggetti agli obblighi di leva anche per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei Comuni delle province di Udine e di Pordenone dichiarati danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Ciò allo scopo di impiegare la potenzialità umana e le capacità operative di questi giovani non solo nell'opera di soccorso e di assistenza, ma anche e soprattutto nei servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate e nell'opera di ricostruzione di tutti i comuni delle due province. Questa nuova norma aveva una sua specifica ragione di essere: a distanza di un anno dagli eventi sismici che avevano devastato la Regione Friuli-Venezia Giulia i dati aggiornati della situazione avevano consentito di accertare che l'opera di ricostruzione sarebbe stata di lunga durata e avrebbe richiesto il concorso morale, intellettuale ed operativo di tutti i possibili soggetti. Giova qui sottolineare che mentre nei provvedimenti legislativi adottati nell'imme-

diatezza degli eventi sismici, la dispensa dal servizio militare e l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avevano lo spessore emblematico del ritorno immediato a casa di tutte le braccia giovanili per l'opera di soccorso, quello adottato nella citata legge n. 546 — l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco — si configurava come fatto organico finalizzato all'opera di assistenza e di ricostruzione, organizzando i giovani in strutture operative in cui meglio potesse manifestarsi il significato etico di profonda, umana e partecipe solidarietà.

Tale configurazione escludeva di conseguenza la concessione della dispensa dal servizio militare.

Nell'esaminare i disegni di legge nn. 13, 387 e 906 si sono incontrate diverse difficoltà derivanti da alcuni contrasti di fondo con le finalità dei provvedimenti legislativi in atto per le zone colpite dai sismi. Tutti i proponenti, sia pure in forme e modi diversi, ma nella sostanza identici, intendevano estendere oltre il 1981 l'esenzione dal servizio militare e prolungare, sempre oltre il 1981, la facoltà di fruire del servizio sostitutivo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'esenzione dal servizio militare per ulteriori 3-4 anni contrasterebbe tuttavia con l'obiettivo di realizzare organismi operativi, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzati essenzialmente all'opera di ricostruzione.

Peraltro la norma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, riferendosi ai soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, aveva ormai cessato la sua validità senza che fossero apparse controindicazioni che ne rendessero necessaria l'applicabilità per gli anni successivi al 1977. Di conseguenza una nuova generalizzata dispensa dal servizio militare non avrebbe ragionevoli fondamenti: avrebbe anzi sapore di lassismo, e potrebbe determinare pregiudizi, con il suo prolungarsi nel tempo, a unità dell'esercito a reclutamento regionale, quale il Corpo degli alpini.

L'estensione della facoltà di arruolarsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco appare,

invece, valida sotto ogni profilo. Tuttavia si è dovuto constatare che gli organismi locali del citato Corpo non sarebbero mai stati in grado di utilizzare tempestivamente, o in tempi ragionevolmente brevi, tutti i giovani che ne avessero fatto domanda. E ciò è tanto più vero ove si consideri che al momento attuale i giovani che fruiscono dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e che sono in attesa di svolgere il servizio sostitutivo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ricevere la prescritta autorizzazione dal Ministero della difesa sono circa 6.000, senza contare le altre eventuali domande che possono ancora essere presentate entro il corrente anno 1981. La limitata capacità di assorbimento da parte degli organismi locali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco consente l'utilizzazione di questi giovani soltanto in numero di 600-700 unità per anno. Questo aspetto non poteva non suscitare preoccupazione, per la carica esplosiva in esso contenuta, generata, in tutta questa massa di giovani in attesa, dal senso di inutilità, dalla frustrazione, dalla mancanza di certezza per le attività future, dalla labilità del posto di lavoro, con riflessi anche perversi sulla vita associata delle comunità.

Di fronte a tutti questi elementi che da un lato indicano che non vi è alcuna necessità di ulteriori esenzioni dal servizio militare e dall'altro la presenza di una situazione, a dir poco, di grave disagio, si è giunti responsabilmente, alle seguenti conclusioni:

considerare l'anno 1981 come l'ultimo anno di applicabilità della norma dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546;

necessità di individuare una soluzione alla situazione di grave disagio in cui versano i giovani in attesa di essere chiamati al servizio sostitutivo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella ricerca di tale soluzione, soppesati i vantaggi e gli svantaggi delle singole possibilità e in relazione alla urgenza di un sereno contributo dei giovani, anche al di fuori di particolari organismi, alle attività del-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la ricostruzione, significative e necessarie nei comuni dichiarati disastriati o gravemente danneggiati, appare equo ed opportuno che ai giovani residenti nei detti comuni delle provincie di Udine e di Pordenone venisse concessa la dispensa dal servizio militare, in modo che essi possano contribuire, certi del proprio futuro e dell'eventuale posto di lavoro, in maniera più sicura e diretta all'opera di ricostruzione dei loro paesi. Per gli altri giovani, quelli appartenenti ai comuni dichiarati danneggiati, in cui la situazione non si presenta con le stesse connotazioni di drammaticità, che pur tuttavia richiede ancora un contributo indiretto attraverso gli organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è apparso più che opportuno mantenere in vigore la possibilità di arruolarsi a domanda in detto Corpo. Quest'ultima soluzione peraltro presenta un aspetto di incertezza per quanto attiene alla durata dell'attesa prima dell'incorporamento. Questa attesa non potrebbe protrarsi indefinitivamente senza creare altri e più gravi problemi, per cui è apparso evidente che, qualora l'attesa si prolungasse oltre un determinato periodo, anche

per questi giovani si imporrebbe la necessità dell'esenzione dal servizio militare. Tale periodo è stato fissato in 15 mesi, quale equilibrato compromesso fra il tempo occorrente per la definizione delle singole posizioni, 6-8 mesi, ed il tempo per il successivo incorporamento, 7-9 mesi.

Onorevoli senatori, la materia ha richiesto, per la sua delicatezza e per la sua intricata complessità, correlata a principi etico-sociali e a situazioni oggettive, questa larga disamina pur nella semplicità della sua finalità.

Il disegno di legge al nostro esame riflette nella semplicità dei suoi due articoli le conclusioni a cui si è giunti dopo travagliato approfondimento. Esso ha il grande merito di nulla togliere alle Forze armate, anzi mette un punto fermo e definitivo alla vicenda del servizio militare dei giovani della Regione Friuli-Venezia Giulia, elimina attese, indica certezze.

Alla luce di tutte queste considerazioni che hanno ottenuto l'unanime consenso della Commissione, si chiede una sua unanime e rapida approvazione.

FALLUCCHI, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**a) sul disegno di legge n. 13**

(Estensore NOCI)

10 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

**b) sul disegno di legge n. 387**

(Estensore NOCI)

5 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

**c) sul disegno di legge n. 906**

(Estensore MANCINO)

18 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Raccomanda tuttavia alla Commissione di merito di valutare se sia opportuno estendere il provvedimento, dando ad esso contemporaneamente contenuto organico, anche ai cittadini residenti nelle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, alla stregua della considerazione che l'attuale disciplina in materia non ha i necessari requisiti di completezza.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche ed integrazioni all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sulla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976**

## Art. 1.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, classificati disastriati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono collocati in congedo illimitato.

## Art. 2.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981 residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, classificati danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, fruiscono delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Decorso il termine di 15 mesi dalla data di presentazione della domanda di arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che l'arruolamento stesso abbia avuto luogo, i soggetti di cui al precedente comma sono collocati in congedo illimitato.

**DISEGNO DI LEGGE n. 13**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LEPRE ED ALTRI

**Art. 1.**

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1979 al 1982 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono dispensati dalle prestazioni del servizio militare.

Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1979 al 1982, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.

**Art. 2.**

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 3 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, i giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni delle province di Udine e Pordenone, colpite dai terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, sono altresì ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo svilup-

po delle zone terremotate di cui al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

**Art. 3.**

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo precedente deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

**Art. 4.**

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1, che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo della zona terremotata.

**Art. 5.**

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 4 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo delle terre terremotate friulane.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

## Art. 6.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a compro-

vati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

## Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 2 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 5.

**DISEGNO DI LEGGE n. 387**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIUST ED ALTRI

*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano, alle stesse condizioni e con le modalità ivi indicate, ai cittadini soggetti ad obblighi di leva negli anni dal 1979 al 1982.

A coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente, si applica, a domanda, il disposto del comma stesso.

**DISEGNO DI LEGGE n. 906**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BACICCHI ED ALTRI

**Art. 1.**

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano, alle stesse condizioni e con le modalità ivi indicate, ai cittadini soggetti ad obblighi di leva negli anni dal 1979 al 1983.

**Art. 2.**

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delle province di Udine e Pordenone, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, fruiscono negli anni dal 1979 al 1983 delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

**Art. 3.**

I soggetti di cui all'articolo 2, trascorso il periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che l'arruolamento stesso abbia avuto luogo, sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.